



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

COPIA

N. 15 /Reg. Provv. Sindacali

OGGETTO
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 TUEL PER LA
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE/EDUCATIVE NEI
PLESSI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E NEL NIDO
D'INFANZIA COMUNALE; CHIUSURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI E ALTRI LOCALI; SOSPENSIONE DEGLI EVENTI
ISTITUZIONALI E/O PATROCINATI

IL SINDACO

Visto lo stato di allerta regionale, emanato dal Centro Funzione Regionale (C.F.R.) per i giorni 14 e 15 marzo, che stabiliva l'allerta a codice rosso per rischio idrogeologico e idraulico;

Visti i successivi bollettini di monitoraggio emessi dal C.F.R.;

Considerato che in previsione di criticità legate alla suddetta allerta si è provveduto ad attivare immediatamente con Ordinanza sindacale n. 8 del 13.03.2025 il C.O.C. (Centro Operativo Comunale);

Considerato che in data 14 marzo 2025 il Comune di Rufina è stato interessato da eventi meteorici eccezionali che hanno provocato il verificarsi di fenomeni alluvionali;

Considerato che il Presidente della Regione Toscana con nota prot. n. 0174058 del 15.03.2025 ha chiesto al Dipartimento della Protezione Civile il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale;



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

Considerato che tali eventi meteorici hanno determinato una situazione di notevole gravità sul territorio comunale, con apporto di materiale fangoso presso plurimi edifici pubblici, tra cui in specie i plessi scolastici, il nido d'infanzia e gli impianti sportivi comunali;

Dato atto che, sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi, sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività ad effettuare più approfondite verifiche degli impianti onde consentire il ritorno a livelli di sicurezza normali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di prevenire possibili pericoli per le persone, in conseguenza dei predetti fenomeni atmosferici, di dover porre in essere tutte le misure necessarie ed opportune per la protezione della popolazione, tra cui rientra, in ossequio ai principi di prudenza, precauzione, pertinenza e proporzionalità:

- la sospensione delle attività didattiche della Scuola Secondaria di Primo Grado "L. Da Vinci" e della Scuola Primaria "G. Mazzini" per la giornata di lunedì 17 marzo 2025;
- la sospensione delle attività didattiche nelle restanti scuole di ogni ordine e grado nonché delle attività educative del nido d'infanzia, fino al termine delle necessarie verifiche tecniche degli impianti;
- l'interdizione dell'accesso ai locali della Sezione Archimede e Polo 0-6 Archimede fino al ripristino degli stessi;
- la chiusura di tutti gli impianti sportivi, con la conseguente sospensione di ogni attività in programma presso impianti sportivi all'aperto, fino al termine delle verifiche e all'esito degli interventi di ripristino;
- l'annullamento di tutti gli eventi istituzionali o patrocinati programmati fino al giorno 23 marzo compreso;

Considerato che:

- sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la sicurezza dei cittadini e dei ragazzi, che in ragione della situazione di criticità venutasi a creare potrebbero non essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la sospensione delle attività didattiche ed educative e per la chiusura degli impianti sopra indicati in relazione all'eccezionalità dell'evento;
- tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Ritenuto, quindi che sussistano le condizioni per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente in relazione al potenziale pericolo per l'incolumità pubblica;

Preso atto che il provvedimento di cui sopra sarà reso noto alla cittadinanza e data la massima diffusione;



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

Visti il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 50 e 54, e i poteri da questo riconosciuti al Sindaco in caso di emergenza, nonché in materia di sicurezza, pubblica incolumità ed ordine pubblico a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

ORDINA

in conseguenza dei fenomeni atmosferici eccezionali occorsi, al fine di prevenire la possibile situazione di pericolo e a tutela della pubblica incolumità determinata dalle avverse condizioni meteo:

- la sospensione delle attività didattiche della Scuola Secondaria di Primo Grado "L. Da Vinci" e della Scuola Primaria "G. Mazzini" per la giornata di lunedì 17 marzo 2025;
- la sospensione delle attività didattiche nelle restanti scuole di ogni ordine e grado nonché delle attività educative del nido d'infanzia, fino al termine delle necessarie verifiche tecniche degli impianti;
- l'interdizione dell'accesso ai locali della Sezione Archimede e Polo 0-6 Archimede fino al ripristino degli stessi;
- la chiusura di tutti gli impianti sportivi, con la conseguente sospensione di ogni attività in programma presso impianti sportivi all'aperto, fino al termine delle verifiche e all'esito degli interventi di ripristino;
- l'annullamento di tutti gli eventi istituzionali o patrocinati programmati fino al giorno 23 marzo compreso;

DISPONE

- 1) la divulgazione della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, comunicazione agli organi di informazione, informazione sui social network e pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;
- 2) la trasmissione, per quanto di competenza, del presente provvedimento:
 - alla Prefettura competente e alle Forze dell'Ordine;
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Rufina, Dott.ssa Paola Gallo, Via Calamandrei n. 5;
 - alla Coordinatrice pedagogica del nido d'infanzia comunale;
 - al Servizio sociale del territorio;
 - ai soggetti gestori dei servizi: di trasporto, prescuola, accompagnamento scolastico, refezione scolastica e relativo sporzionamento;

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs.267/2000;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 che, contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

T.A.R. della Toscana o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

- gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 16-03-25

SINDACO
F.to Venturi Daniele

Per copia conforme all'originale

Rufina,